

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con convenzione urbanistica Rep.12829/1222, stipulata il 23/12/1976 avanti il notaio Francesca Testa, l'operatore privato si è assunto l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria dell'intero comparto comprensive degli impianti di illuminazione pubblica;
- la medesima convenzione prevedeva l'obbligo a carico dell'operatore di cedere gratuitamente al Comune tutte le opere di urbanizzazione primaria compresi gli impianti di illuminazione pubblica;
- la cessione degli impianti di illuminazione pubblica non è mai avvenuta e non risulta ben definito quale sia il soggetto proprietario degli impianti poiché sia Enel Sole che ha realizzato gli impianti, sia gli aventi causa dell'operatore rappresentati dall'amministratore del condominio non possiedono documenti giustificativi della proprietà;

### CONSIDERATO CHE

- il servizio di illuminazione rientra ai sensi dell'articolo 1 del Regio Decreto n. 2578 del 1925 nel novero dei servizi pubblici locali;
- l'articolo 24 del suddetto R.D. prevede la facoltà per i Comuni di riscattare i servizi pubblici gestiti da privati;
- gli articoli 8 e seguenti del DPR 902 del 1986 disciplinano la procedura per il riscatto dei servizi pubblici;
- si ritiene doveroso da parte del Comune acquisire la proprietà degli impianti al fine di una loro corretta gestione ed erogazione al pubblico del servizio;
- a fronte della difficoltà di sapere chi sia il proprietario degli impianti, la procedura di riscatto consente di procedere all'acquisizione degli impianti anche in via coattiva;
- si è proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica sia a Enel Sole sia all'Amministratore del Condominio Centrale San Felice con nota prot. n.21156 del 10/06/2020;

### RITENUTO PERTANTO DI:

- procedere con il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica identificati nell'elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale secondo le procedure previste dagli articoli 8 e seguenti del DPR n. 902 del 1986;
- di stabilire che in caso in cui risulti che la proprietà degli impianti sia degli aventi causa dell'operatore della convenzione urbanistica sopra citata, non è dovuto alcun indennizzo;
- notificare il presente atto ad Enel Sole ed all'Amministratore del Condominio Centrale San Felice in rappresentanza degli aventi causa dell'operatore sopra citato;

### VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Regio Decreto n. 2578 del 1925;
- il DPR n. 902 del 1986;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Comunale "....." con il Verbale n. .... del .....

## PARERI E VOTI SU SFERA AUTOMATICI

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. DI PROCEDERE con il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica identificati nell'elenco allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, secondo le procedure previste dagli articoli 8 e seguenti del dpr n. 902 del 1986;
2. DI STABILIRE che in caso in cui risulti che la proprietà degli impianti sia degli aventi causa dell'operatore della convenzione urbanistica sopra citata, non è dovuto alcun indennizzo;
3. DI NOTIFICARE il presente atto ad Enel Sole ed all'Amministratore del Condominio del Condominio Centrale San Felice in rappresentanza degli aventi causa dell'operatore sopra citato.
4. DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili dei Servizi.
5. DI DICHIARE all'unanimità, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.